



Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

CRITERI PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA MODIFICA DI AREE A CACCIA SPECIFICA (ACS) NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E DEI COMPRESORI ALPINI.

(1)

Le Aree a Caccia Specifica (abbreviate in ACS) vengono istituite, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, della L.R. 5/2018.

Con il termine di Area a Caccia Specifica si intende una porzione di territorio a caccia programmata nel quale viene attuata una particolare forma di gestione venatoria. Le motivazioni tecniche che possono portare all'istituzione di una ACS dipendono dalla necessità di modulare il prelievo in modo da tutelare le popolazioni di alcune specie e al contempo contenere il numero di altre, al fine di correggere situazioni di palese squilibrio faunistico.

Queste aree hanno la finalità di escludere dalla possibilità di caccia (tutelare), in un determinato territorio, alcune specie faunistiche altrimenti venabili. Tale esclusione è da porre in relazione alle difficoltà riscontrate per tali specie in quei territori.

Tuttavia nelle ACS viene lasciata aperta la caccia alle altre specie faunistiche risultanti essere più presenti e nel contempo spesso maggiormente impattanti sulle attività antropiche di quei territori.

(2)

Le ACS vengono proposte dagli ATC e dai CA ed autorizzate con provvedimento della Giunta Regionale.

(3)

Le ACS devono avere denominazione univoca e inequivocabile.

Le ACS del medesimo ATC/CA non devono essere confinanti tra loro e devono avere confini di netta individuazione sul territorio, quali, a titolo esemplificativo, strade o corsi d'acqua.

(4)

L'istanza per la richiesta di una nuova istituzione, di un rinnovo, di una revoca o di una modifica delle ACS deve pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno utilizzando la procedura informatica predisposta dalla Regione Piemonte.

Le istanze possono essere presentate dal legale rappresentante dell'ente o da una persona delegata alla firma per la procedura informatica.

(5)

L'istanza finalizzata a proporre l'istituzione di una nuova ACS deve essere corredata, pena l'inammissibilità dell'istanza, dai seguenti documenti:

- 1) testo integrale della deliberazione del Comitato di Gestione con cui è stata approvata l'istituzione dell'ACS oggetto dell'istanza (in formato pdf);
- 2) relazione tecnica (in formato pdf) relativa alla ACS che contenga almeno:
 - a. i risultati che si intendono conseguire relativamente alle specie oggetto di tutela,
 - b. l'entità dei danni accertati, nel biennio precedente, nell'area proposta e nei territori limitrofi;
- 3) regolamento di fruizione, ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 10, comma 4 (in formato pdf);
- 4) pareri favorevoli (già acquisiti) dei comuni interessati, ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 10, comma 4 (in formato pdf);
- 5) parere favorevole (già acquisito) della Provincia o Città Metropolitana interessata, ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 10, comma 4 (in formato pdf);
- 6) shape files (no pdf) dei confini di ogni singola ACS (*l'acquisizione dei confini dell'area interessata dev'essere effettuata utilizzando esclusivamente la Base Cartografica di Riferimento in scala 1:10.000 derivata dalla BDTRE (Banca Dati Territoriale di Riferimento degli Enti) e disponibile sul Geoportale della Regione Piemonte (<https://www.geoportale.piemonte.it>). Il dato geografico ottenuto dev'essere trasmesso in formato shapefile (costituito dai file con estensione .shp, .shx, .dbf e .prj) nei sistemi di riferimento WGS84/UTM zone 32N (EPSG:32632) oppure Monte Mario / Italy zone 1 (EPSG:3003) e contenere un'unica geometria poligonale priva di anomalie*);
- 7) scheda tecnica-descrittiva debitamente compilata sul portale informatico.

(6)

Le ACS sono autorizzate con una durata di anni tre.

Entrano in vigore e terminano nelle date indicate, per ciascuna ACS, nel provvedimento autorizzativo della Giunta regionale.

(7)

Gli ATC ed i CA, per ogni ACS e per ogni anno di validità, incluso l'ultimo, sono obbligati a compilare, entro la data del 31 marzo, la relativa "scheda tecnica annuale" presente sul portale informatico, relativamente ai risultati ottenuti sulle specie oggetto di tutela (censimenti della stagione venatoria appena conclusa) e all'entità dei danni accertati nella ACS (durante la stagione venatoria appena conclusa).

(8)

Durante il periodo di validità un'ACS, può essere presentata apposita istanza di revoca sul relativo portale informatico.

Tale revoca dovrà essere supportata da comprovata specifica motivazione tecnica.

(9)

L'ACS può essere rinnovata per altri tre anni, ove ricorrano le condizioni previste dai paragrafi 10, 11 e 12.

(10)

L'istanza di rinnovo, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno di scadenza, deve essere corredata, pena l'inammissibilità dell'istanza stessa, dai seguenti documenti:

- 1) testo integrale della deliberazione del Comitato di gestione con cui è stato approvato il rinnovo dell'ACS (in formato pdf);
- 2) relazione tecnica (in formato pdf) relativa alla ACS che dovrà rappresentare almeno:
 - a. l'entità e dettaglio dei danni accertati in ciascuna Area nei tre anni precedenti di cui si propone il rinnovo e nei territori limitrofi; i danni vanno geolocalizzati in sede di sopralluogo dei tecnici dell'ATC/CA in modo da poterli differenziare dal restante territorio dell'ATC/CA,
 - b. risultati conseguiti nell'ATC o CA di riferimento in sede di prelievo venatorio, selettivo e di contenimento nei riguardi delle specie maggiormente impattanti nella stagioni precedenti in modo da poter raffrontare la situazione dell'ATC con le varie ACS di riferimento,
 - c. risultati certificati da un tecnico faunistico venatorio dell'incremento delle specie tutelate esplicitando e dettagliando l'andamento dell'incremento della popolazione nei vari periodi dell'anno ed i controlli effettuati;
- 3) regolamento di fruizione, ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 10, comma 4 (in formato pdf);
- 4) scheda tecnica-descrittiva debitamente compilata sul portale informatico.

Le ACS possono essere rinnovate soltanto in presenza di risultati positivi oggettivamente desunti dalle schede tecniche annuali inserite nel portale informatica dedicato.

(11)

Le ACS, in sede di rinnovo, possono derogare al principio di rotazione, finalizzato ad una più equa fruizione del territorio da parte dei cacciatori, presentando una puntuale e dettagliata motivazione tecnico-scientifica relativa alla gestione della specie oggetto di tutela.

(12)

Il rinnovo delle ACS è subordinato ad una valutazione congiunta dei seguenti aspetti:

- andamento dei danni procurati dalle specie maggiormente impattanti sulle attività antropiche, nel territorio del competente organismo di gestione nell'anno precedente;
- risultati conseguiti nell'ATC o CA di riferimento in sede di prelievo venatorio, selettivo e di contenimento nei riguardi delle suddette specie nella stagione precedente;
- valutazione delle azioni previste dall'ATC/CA per la prevenzione nei confronti delle specie maggiormente impattanti e dell'eventualità di una rotazione delle squadre e/o dei cacciatori singoli, nel caso di peggioramento degli obiettivi di protezione delle specie tutelate e della non diminuzione dei danni provocati dalle specie maggiormente impattanti;
- adozione o meno di tutte le forme di caccia al cinghiale previste dalle Linee guida adottate dalla Giunta regionale nella stagione precedente;
- incremento delle specie tutelate.

(13)

Durante le annualità di validità, è possibile presentare istanza di modifica dell'ACS relativamente ai confini e/o alla superficie, e/o alle specie oggetto di tutela, e/o alle specie venabili. Tale istanza, pena l'inammissibilità dell'istanza stessa, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) testo integrale della deliberazione del Comitato di gestione con cui è stata approvata la modifica dell'ACS in oggetto (in formato pdf);
- 2) relazione tecnica (in formato pdf) relativa alla ACS cui in particolare viene esplicitata la motivazione tecnica per la quale si è resa necessaria tale modifica. La motivazione tecnica è obbligatoria al fine dell'accoglimento dell'istanza;
- 3) regolamento di fruizione, ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 10, comma 4, (in formato pdf);
- 4) shape files (no pdf) dei confini dell'ACS, nel caso in cui la modifica riguarda la superficie (*l'acquisizione dei confini dell'area interessata dev'essere effettuata utilizzando esclusivamente la Base Cartografica di Riferimento in scala 1:10.000 derivata dalla BDTRE (Banca Dati Territoriale di Riferimento degli Enti) e disponibile sul Geoportale della Regione Piemonte (<https://www.geoportale.piemonte.it/>). Il dato geografico ottenuto dev'essere trasmesso in formato shapefile (costituito dai file con estensione .shp, .shx, .dbf e .prj) nei sistemi di riferimento WGS84 / UTM zone 32N (EPSG:32632) oppure Monte Mario / Italy zone 1 (EPSG:3003) e contenere un'unica geometria poligonale priva di anomalie*);
- 5) scheda tecnica-descrittiva debitamente compilata sul portale informatico.

(14)

Il perimetro delle ACS deve essere delimitato a cura dell'ATC/CA competente con apposite "Tabelle" in metallo (dimensioni 20 cm x 30 cm) contenenti almeno il logo della Regione Piemonte, la denominazione dell'ATC/CA, la dicitura "AREA A CACCIA SPECIFICA" ed i riferimenti normativi, come da modelli presenti negli allegati A e B.

Le "Tabelle" devono essere posizionate in modo da essere visibili una dall'altra in successione.

La manutenzione e la verifica delle "Tabelle" compete allo stesso ATC/CA.

(15)

La fruizione delle ACS è consentita nel rispetto dei relativi Regolamenti Gestionali trasmessi a corredo delle istanze o già approvati in sede di prima istituzione e vigenti al momento della fruizione.

Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli ATC e dai CA contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

(16)

Le Province / Città Metropolitana interessate devono adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l'attività venatoria ai sensi della D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione delle ACS proposte dagli ATC e dai CA decade con effetto immediato, qualora le medesime risultino contrastare con le finalità dei Piani faunistico-venatori provinciali e/o con gli istituti realizzati con tale atto programmatico.

(17)

Competente per l'istruttoria è la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura. Responsabile dei procedimenti è il Dirigente del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura. I termini di conclusione dei procedimenti sono indicati nella D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621*".